



Trade & Customs Italian Update

Global Indirect Tax Services

Gennaio - Marzo, n. 1/2021



Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Rex: avvio del Portale dell'Operatore

Acquisire la qualifica di esportatore registrato dal sistema Unionale REX è indispensabile per attestare l'origine preferenziale dei prodotti commercializzati nell'ambito di numerosi accordi di libero scambio, tra cui, da ultimo, quello stipulato con il regno Unito.

Nell'ottica del processo di adeguamento dei sistemi informativi ai principi del Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013, di seguito anche 'CDU'), i servizi tecnici della Commissione Europea hanno sviluppato il Portale dell'Operatore per il REX, disponibile dal 25 gennaio 2021, per consentire la presentazione elettronica delle richieste di registrazione alla banca dati REX.

Durante la prima fase, l'utilizzo del Portale REX è facoltativo e alternativo alla domanda su carta: gli esportatori hanno quindi la possibilità di scegliere se richiedere lo status di esportatore registrato tramite la presentazione dell'allegato 22-06 del Reg. 2447/2015 all'ufficio delle Dogane competente o tramite l'utilizzo del Portale elettronico REX.

Con successivo provvedimento, verrà data notizia dell'avvio della seconda fase, prevista per la seconda metà del 2021, nella quale sarà obbligatorio esclusivamente l'uso del Portale online.

Il Portale REX è disponibile nell'EU Customs Trader Portal (EU CTP), già utilizzato per la presentazione delle domande e per la gestione delle decisioni BTI e AEO e per il sistema INF, ed è raggiungibile al seguente indirizzo: <https://customs.ec.europa.eu/gtp/>. Alcune indicazioni operative sull'utilizzo del sistema elettronico sono state fornite dall'Agenzia delle Dogane con la Circolare n. 4/D del 20 gennaio 2021.

I limiti della responsabilità del rappresentante indiretto

La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza 18 marzo 2021, n. 458, ha ribadito i limiti della responsabilità solidale del rappresentante indiretto con il proprietario della merce/importatore.

La pronuncia trae origine dalla contestazione mossa dall'Agenzia delle dogane alla società importatrice - operante nel commercio di occhialeria, anche su licenza di terzi - e allo spedizioniere doganale operante in rappresentanza indiretta, di maggiori dazi, IVA e sanzioni, in ragione dell'omessa inclusione delle royalties corrisposte alle licenzianti nel valore doganale della merce importata.

I giudici di appello, confermando la sentenza di primo grado, hanno chiarito che il rappresentante indiretto non può essere considerato automaticamente responsabile della correttezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione doganale, dell'autenticità dei documenti prodotti, nonché dell'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci al regime prescelto: una responsabilità di tale natura, infatti, si qualificherebbe come meramente oggettiva e sarebbe del tutto avulsa dal canone di diligenza che lo spedizioniere, quale operatore professionale, è tenuto ad osservare.

La sentenza si pone in linea con il più recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il parametro di diligenza richiesto al rappresentante indiretto è quello di cui all'art. 1176, co. 2 c.c., a mente del quale egli deve tenere il "comportamento di un operatore diligente e accorto". Al fine di valutare un'eventuale responsabilità, pertanto "occorre tenere conto delle informazioni che erano a disposizione dell'intermediario o delle quali egli doveva, secondo ragione, avere conoscenza, in considerazione, in particolare, dei suoi obblighi contrattuali" (Cass., sez. V, 4 agosto 2020, n. 16625).

Nel caso in esame, i giudici di appello hanno sottolineato come lo spedizioniere abbia dimostrato di aver operato con la diligenza richiesta a un operatore delle importazioni "il quale però non è tenuto ad essere un esperto anche di ciascuno dei vari settori merceologici delle merci importate" e che, pertanto, avrebbe potuto non avvedersi della necessità di includere i diritti di licenza versati dalla società importatrice alle licenzianti nel valore doganale delle merci importate.

La responsabilità solidale deve essere esclusa, conseguentemente, ogni qualvolta il rappresentante doganale abbia operato in maniera diligente e accorta, avendo compiuto tutto quanto si possa ragionevolmente attendere dallo stesso per garantire che le merci non siano introdotte irregolarmente.

La riforma del regolamento Dual Use

Il Parlamento europeo ha approvato, in data 25 marzo 2021, il testo del nuovo Regolamento in materia di Dual Use, che inciderà sostanzialmente sugli aspetti attualmente regolati dal Reg. (CE) n. 428/2009, attraverso l'aggiornamento di numerose definizioni e parametri normativi e l'introduzione di vari elementi di novità.

Si segnala, in particolare:

- l'aggiornamento delle definizioni di esportatore e di esportazione (che includeranno, tra l'altro, il trasporto di merci o dati contenuti nei bagagli personali di persone fisiche);
- l'ampliamento dei casi di applicazione della clausola *catch all*, attraverso la sottoposizione a controllo delle tecnologie di sorveglianza informatica (c.d. *cyber surveillance*), definite come "prodotti appositamente progettati per consentire l'intrusione dissimulata in sistemi di informazione e telecomunicazione al fine di monitorare, estrarre, raccogliere e analizzare dati e/o neutralizzare o danneggiare i sistemi in questione";
- la sottoposizione a controllo, a determinate condizioni, di attività di assistenza tecnica prestate da fornitori unionali in favore di committenti stabiliti in Paesi terzi, e consistenti in qualsiasi supporto fornito nella riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova o manutenzione di beni;
- la previsione di autorizzazioni generali aggiuntive e della nuova autorizzazione "per grandi progetti", consistente in un'autorizzazione di esportazione individuale o globale, valida per non oltre quattro anni, per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali in uno o più Paesi terzi, ai fini della realizzazione di un progetto su larga scala.

Il nuovo regolamento attribuisce agli operatori un ruolo centrale nella (auto) determinazione dei rischi che il commercio di prodotti o tecnologie a duplice uso comporta per la sicurezza internazionale. Corollario di questo principio è la nuova rilevanza attribuita ai Programmi Interni di Conformità (c.d. PIC), che potranno essere ritenuti obbligatori qualora gli operatori vogliano usufruire delle più interessanti agevolazioni autorizzative (quali le autorizzazioni globali).

Alla luce della nuova disciplina, è opportuno che ciascun esportatore adotti un programma interno di conformità, consistente in policy e procedure efficaci, appropriate e proporzionate alle dimensioni e alla struttura organizzativa dell'azienda, al fine di facilitare il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del regolamento nonché dei termini e delle condizioni delle autorizzazioni concesse ai sensi dello stesso.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Massimo Fabio

Partner responsabile

Trade & Customs

Global Indirect Tax Services

T: +39 06 809631

E: mfabio@kpmg.it

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia



Trade & Customs Italian Update / Gennaio - Marzo, n. 1/2021

© 2021 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.